

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DEL MERCATO CONTADINO PRESSO IL BORGO LE AIE**

Indice

Art. 1 – Finalità e obiettivi

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Caratteristiche del mercato

Art. 4 – Formazione dell'Elenco degli operatori del Mercato delle Aie

Art. 5 – Gestione del Mercato: soggetto coordinatore e relative funzioni e compiti

Art. 6 – Prodotti agricoli in vendita nel mercato

Art. 7 – Disciplina amministrativa e controlli

Art. 8 – Cause di estromissione dal mercato

Art. 9 - Rinvii

Art. 1
(Finalità e obiettivi)

1. I mercati contadini sono finalizzati alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche e a denominazione d'origine.
2. Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.
3. Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.
4. Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. E' istituito il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, denominato "Il Mercato delle Aie".
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, dal Disciplinare del mercato allegato al presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

Art. 3
(Ubicazione e caratteristiche del Mercato)

1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche :
 - a. Svolgimento annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre
 - b. Periodicità settimanale nella mattina del sabato con inizio alle ore 7.30 e arrivo massimo degli operatori entro le ore 8.30, termine previsto per le ore 14.30
 - c. Ubicazione : presso l'aia esterna del Borgo Le Aie – Gualdo – via Provinciale Cona Portomaggiore
 - d. Superficie complessiva: mq 1500 circa
 - e. Totale posteggi numero massimo operatori ammessi n. 30
2. Sono ammissibili edizioni straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale, che possono aver luogo anche in concomitanza con altre manifestazioni locali.

Art. 4
(Elenco degli operatori del Mercato delle Aie)

1. I soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato, sono iscritti formalmente nell'Elenco degli operatori del Mercato delle Aie. La formulazione dell'Elenco, di competenza del Servizio Agricoltura, avviene previa pubblicazione di apposito avviso in cui sarà riportata la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi. L'avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Voghiera unitamente alla modulistica utile per la richiesta di iscrizione. L'Elenco è da intendersi aperto, pertanto non sono previsti termini di scadenza. A seguito della formulazione dell'Elenco, il Responsabile del Servizio Agricoltura, provvederà ad inoltrarne copia al Coordinatore di cui all'art. 4.

Per la formazione del primo elenco saranno prese in considerazione le richieste presentate entro il 26/03/2009, l'Elenco sarà formulato entro il 03/04/2009. Per le richieste presentate successivamente il 26/03/2009, si provvederà all'aggiornamento dell'Elenco inviandone comunicazione settimanale al Coordinatore.

2. Possono richiedere l'iscrizione formale al suddetto Elenco gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti morali e professionali previsti dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001;
- detenere la propria sede principale, come risultante dal Registro delle Imprese, ubicata nell'ambito della Regione Emilia Romagna e delle province extra regionali vicine a Ferrara, precisamente: Rovigo, Padova, Verona, Venezia e Mantova.

3. I soggetti interessati devono presentare, al Comune di Voghiera - Servizio Agricoltura, formale istanza di iscrizione all'Elenco degli operatori del Mercato delle Aie, utilizzando il modulo predisposto in allegato all'avviso, corredato della comunicazione d'inizio attività prevista dall'art. 4 D.Lgs. 228/01 e della sottoscrizione di impegno al presente Regolamento e Disciplinare.

L'iscrizione all'Elenco è soggetta al pagamento di una quota annuale di adesione, a titolo di rimborso spese, con valenza da Gennaio a Dicembre di ogni anno, il cui importo è stabilito con atto della Giunta Comunale, da versare entro il mese di Gennaio. Unicamente per l'anno in corso (2009) di prima attivazione del mercato contadino, la quota dovrà essere versata contestualmente alla presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco.

L'operatore annualmente dovrà trasmettere, unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento della quota annuale, la comunicazione dei prodotti offerti e del periodo di presenza che intende garantire presso il mercato.

4. L'iscrizione dell'operatore all'Elenco ha carattere permanente, e potrà venire meno, tramite specifico atto del Responsabile del Servizio Agricoltura, anche su esplicita segnalazione del Coordinatore, nei seguenti casi:

- per reiterate violazioni del presente Regolamento, Disciplinare e delle normative vigenti in materia, comportanti l'estromissione dal mercato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento;
- a seguito di n. 2 assenze non giustificate dal mercato in riferimento al periodo garantito dall'operatore al momento di iscrizione all'Elenco;
- per mancato pagamento della quota annuale di adesione;
- per esplicita richiesta dell'operatore.

5. Il Coordinatore ammette alla partecipazione al mercato gli operatori iscritti in Elenco, in applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- a) Sede legale dell'Azienda Agricola: viene riconosciuta una priorità maggiore alle aziende agricole locali (Comune di Voghiera), e in senso decrescente rispettivamente alle aziende con sede legale nella Provincia di Ferrara, nelle altre province della Regione Emilia-Romagna, nelle province di Rovigo, Padova, Verona, Venezia e Mantova;
- b) Anzianità di presenze maturate nel Mercato delle Aie: al fine di favorire l'impresa che dimostra vivo interesse alla prosecuzione dell'iniziativa;
- c) Tipologia di prodotto: al fine di garantire la più ampia gamma merceologica in relazione al periodo di produzione, evitando la saturazione con prodotti simili per tipologia e qualità, sarà data priorità alle aziende che forniranno prodotti diversificati rispetto a quanto offerto dagli operatori già ammessi alla partecipazione al mercato.
- d) Rispetto del presente Regolamento e Disciplinare, e della normativa di settore: favorendo le imprese che dimostrano di applicare correttamente i disposti normativi vigenti in materia.

6. Il Coordinatore provvede direttamente alla comunicazione di ammissione all'operatore, a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma precedente, inviandone copia al Servizio Agricoltura. Il Coordinatore provvede, inoltre alla tenuta del registro delle presenze settimanali, inviando mensilmente copia del registro al Servizio Agricoltura.

7. Qualora l'operatore regolarmente iscritto all'Elenco, non venga ammesso alla partecipazione al mercato per motivi di esubero di richieste rispetto al numero disponibile di posteggi, l'efficacia della comunicazione d'inizio attività sarà sospesa sino al verificarsi della condizione utile per l'ammissione.

8. L'operatore ammesso alla partecipazione al mercato per la vendita di prodotti alimentari, dovrà presentare tempestivamente al Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) la Notifica di inizio attività igienico sanitaria e relativi allegati, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene degli alimenti.

Art. 5

(Gestione del Mercato: soggetto coordinatore e relative funzioni e compiti)

1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato un soggetto con funzioni di coordinamento del mercato contadino, definito Coordinatore.

2. Il Coordinatore è la Fondazione per l'Agricoltura F.Ili Navarra attraverso suoi delegati

3. Al Coordinatore sono affidate dal Comune le seguenti attività:

- a) ammettere alla partecipazione al mercato contadino, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento in applicazione dei criteri di priorità elencati, unicamente i soggetti iscritti formalmente nell'Elenco degli operatori del Mercato delle Aie;
- b) vigilare che gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato disciplinare e provvedere a richiami verbali e/o scritti ed in caso di reiterate violazioni alle eventuali segnalazioni al Comune come disposto dall'art. 8 del presente regolamento;

- c) organizzazione della pubblicità del mercato e di iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e previo patrocinio delle stesse;
- d) organizzazione (temporanee o permanenti) di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- e) elaborazioni di proposte rivolte all'Amministrazione Comunale sul funzionamento del mercato.
- f) aderire alle iniziative di promozione del mercato contadino garantendo la presenza degli imprenditori agricoli che partecipano al mercato stesso ai momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;
- g) verifica dei prezzi applicati dagli operatori ammessi al mercato, ai fini del contenimento dei prezzi e della trasparente informazione degli stessi. Al fine di mettere in campo la trasparenza nella formazione dei prezzi, sull'origine e sulle caratteristiche degli alimenti, i prezzi del mercato contadino faranno riferimento alle quotazioni al consumo di prodotti freschi, facenti parte del paniere definito, rilevate dal sistema SMS Consumatori del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ridotti mediamente, per le esatte tipologie merceologiche, del 30 per cento. Nel cartellino o etichetta devono essere indicati: denominazione dell'azienda, tipo e varietà del prodotto, epoca e luogo di raccolta e prezzo. Facoltativamente ed in modo inequivocabile, può essere indicato il prezzo alla produzione allo scopo di informare il consumatore. In caso di acquisto del prodotto da terzi, che dovranno essere preferibilmente altre aziende agricole del territorio, dovrà essere evidenziata l'azienda di origine ed il prezzo di acquisto. Le aziende che applicano i metodi della coltivazione o allevamento biologico ai sensi del regolamento Cee 2092/91 e s.m.i., devono esporre od esibire l'Attestazione di Certificazione Biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

4. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno il coordinatore o i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il coordinatore è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni. In caso contrario ne risponde in proprio.

Art. 6

(Prodotti agricoli in vendita nel mercato)

1. Nei mercati agricoli di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel Disciplinare del mercato, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

3. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 7

(Disciplina amministrativa e controlli)

1. Il mercato contadino di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il Comune accerta il rispetto del presente Regolamento, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.
2. Il Coordinatore del mercato verifica il rispetto del Disciplinare di mercato, ed effettua, inoltre, i controlli previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) e le segnalazioni al Comune nei casi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.
3. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Azienda USL.

Art. 8

(Cause di estromissione dal mercato)

1. In caso di accertamento di più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente regolamento e dell'allegato disciplinare, commesse dagli imprenditori agricoli che partecipano al mercato contadino, il Coordinatore ne dà notizia al Comune che procede a richiamare l'impresa tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel regolamento e dell'allegato disciplinare del mercato, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un minimo di 10 e un massimo di 30 giorni.
3. In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere l'annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato unicamente dimostrando di avere eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.
4. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:
 - a. per perdita dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento;
 - b. nei casi previsti dall'art. 4 comma 4 del presente Regolamento;
 - c. per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari nei tempi indicati.

Art. 9

(Rinvii)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Disciplinare di mercato allegato al presente regolamento e alle specifiche normative vigenti in materia.